



## **CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA**

# **REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA, GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA NEGLI STESSI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI RAVENNA**

**(Approvato con Ordinanza n. 35/2011, del 04.04.2011)**

**Edizione APRILE 2011**



## **INDICE**

### **GENERALITA'**

- Art. 1 - Scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Campo di Applicazione
- Art. 4 - Navi e galleggianti soggetti alla regolamentazione
- Art. 5 - Rinvio a disposizioni particolari
- Art. 6 - Sinistri, Danni, Eventi di rilievo
- Art. 7 - Obblighi e divieti
- Art. 8 - Suddivisione delle Norme

### **CAPO I**


#### **NORME RELATIVE ALLE NAVI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI RAVENNA**

- Art. 9 - Navigazione e movimento
- Art. 10 - Pescaggi e dimensioni massime delle navi
- Art. 11 - Obbligo di rimorchio
- Art. 12 - Tonneggio
- Art. 13 - Manovre di ingresso/uscita delle navi e dei galleggianti NON AUTOPROPULSI
- Art. 14 - Evoluzioni, incroci, sorpassi, precedenza
- Art. 15 - Obblighi durante la navigazione nell'ambito portuale
- Art. 16 - Obblighi negli ormeggi
- Art. 17 - Divieti
- Art. 18 - Operazioni di bunkeraggio, allibo, ritiro rifiuti e trasbordo merci
- Art. 19 - Presenza minima dei componenti l'equipaggio a bordo delle navi in sosta nel porto di Ravenna

### **CAPO II**

#### **NORME RELATIVE ALLE NAVI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI RAVENNA**

- Art. 20 - Navigazione e movimento
- Art. 21 - Divieti



Art. 22 - Obblighi durante la navigazione

Art. 23 - Obblighi negli ormeggi

Art. 24 - Incroci e sorpassi – Precedenze

Art. 25 - Avamporto di Ravenna - Disciplina della navigazione nel tratto di canaletta navigabile

Art. 26 - Disciplina della navigazione delle unità da diporto negli specchi acquei dell'Avamporto

### CAPO III

#### NORME RELATIVE AGLI ACCOSTI E ALLA PRECEDENZA NEGLI STESSI

Art. 27 - Autorizzazioni a navigare in porto - Richiesta di accosto

Art. 28 - Ordine di priorità di ingresso/uscita delle navi in porto

Art. 29 - Lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate

Art. 30 - Destinazione delle banchine, calate e pontili

Art. 31 - Deroche

#### ALLEGATI

**ALLEGATO N° 1:** DIMENSIONI MASSIME DELLE NAVI - NAVIGAZIONE IN ORE DIURNE

**ALLEGATO N° 2:** DIMENSIONI MASSIME DELLE NAVI - NAVIGAZIONE IN ORE NOTTURNE

**ALLEGATO N° 3:** PESCAGGI MASSIMI DELLE NAVI IN PROSSIMITA' DELLE BANCHINE

**ALLEGATO N° 4:** PLANIMETRIA DELL'AVAMPORTO – MANOVRE UNITA' DA DIPORTO

**ALLEGATO N° 5:** COMUNICAZIONE DI ARRIVO

**ALLEGATO N° 6:** COMUNICAZIONE DI PARTENZA

**ALLEGATO N° 7:** COMUNICAZIONE DI CAMBIO ACCOSTO

**ALLEGATO N° 8:** COMUNICAZIONE DISPONIBILITA' TERMINAL

**ALLEGATO N° 9:** PLANIMETRIA DEL PORTO DI RAVENNA – DENOMINAZIONE E LUNGHEZZA DELLE BANCHINE



## GENERALITA'

### Art. 1 - Scopo del Regolamento

Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare:

- 1) la navigazione delle navi e dei galleggianti, comprese le unità da pesca e da diporto, nell'ambito portuale di Ravenna;
- 2) gli accosti delle predette unità nell'ambito portuale suddetto e nella rada di Ravenna;
- 3) Le precedenzae negli accosti, nelle manovre, nella navigazione nei canali del Porto di Ravenna. La loro particolare disciplina è determinata dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, e non entra in contrasto con il principio stabilito dall'art. 62 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima), al quale occorre sempre riferirsi in tutti i casi in cui si verifichi parità di situazione tra le specialità disciplinate nelle norme che seguono.

### Art. 2 - Definizioni

Rada – zona di mare circolare antistante l'imboccatura del porto di Ravenna, avente raggio di 5 (cinque) miglia marine e centro nel punto avente coordinate Lat. 44°29'00"N Long. 012°25'00"E, con l'esclusione delle aree vietate alla navigazione. La definizione geografica sopra riportata rileva ai fini dell'applicazione della disciplina dei servizi portuali, della polizia amministrativa e delle precedenzae negli accosti. Si considerano arrivate nella rada del porto di Ravenna tutte le navi che danno fondo, con esclusione delle zone dove non è ammesso l'ancoraggio, o comunque stazionano nella zona di mare sopra definita.

Avamporto - zona racchiusa tra le dighe foranee (Nord e Sud), e compresa tra l'imboccatura delle stesse e la costa. All'interno dell'Avamporto insistono:

- una Canaletta Navigabile, compresa tra le testate delle Dighe Foranee e le testate dei Moli Guardiani, e delimitata da 4 (quattro) boe (due di colore rosso e due di colore verde, dotate di segnali luminosi). Tale canaletta è caratterizzata da fondali idonei a garantire l'entrata e l'uscita delle navi aventi i massimi pescaggi definiti nel presente Regolamento;
- un Bacino di Evoluzione dell'Avamporto, delimitato, a nord e a sud, da due boe (rispettivamente una di colore verde ed una di colore rosso, dotate di segnali luminosi).

Porto – composto dagli specchi acquei navigabili del Canale Candiano (compreso tra l'imboccatura dei Moli Guardiani - Nord e Sud - e la Darsena di Città), del Canale Baiona (compreso tra la confluenza con il Canale Candiano e il Ponte stradale) e del Canale Piomboni (a partire dalla confluenza con il Canale Candiano, comprende gli specchi acquei della "Piallassa Piomboni" dragati e dotati di banchine o altre attrezzature idonee all'ormeggio di navi e/o galleggianti. Il Canale Piomboni è suddiviso in Ramo di Ponente e Ramo di Levante).



Bacini di evoluzione – all'interno del porto e dell'avamposto esistono i seguenti bacini per l'evoluzione delle navi:

- Bacino dell'Avamposto, come sopra definito;
- Bacino PIR, compreso tra la curva di Marina di Ravenna e la confluenza con il Canale Baiona;
- Bacino Piomboni, compreso tra il Canale Candiano e la confluenza del Canale Piomboni;
- Bacino Nadep, ubicato in corrispondenza del tratto terminale del ramo di ponente del Canale Piomboni;
- Bacino Trattaroli, compreso tra la penisola "Manhattan" e le banchine del "Largo Trattaroli";
- Bacino S. Vitale, antistante le darsene di "S. Vitale";
- Bacino Darsena di Città, antistante la banchina "Ponente" della Darsena di Città.

Prodotti Infiammabili: ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono quei prodotti che hanno la caratteristica di infiammabilità e si distinguono nelle seguenti categorie:

- Categoria "A": liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio, aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- Categoria "B": liquidi infiammabili aventi un punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C;
- Categoria "C": liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C fino a 125°C compreso; oli minerali lubrificanti con punto di infiammabilità superiore a 125°C; liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 65°C ma non sotto i 55°C e distillato inferiore al 2% vol. a 150°C

### **Art. 3 - Campo di Applicazione**

- 3.1. Le norme relative alla navigazione contenute nel presente Regolamento devono essere osservate negli specchi acquei dell'Avamposto e del Porto di Ravenna
- 3.2. Le norme relative agli accosti ed alla precedenza negli stessi devono essere osservate nelle predette zone e negli accosti operativi esistenti in rada (Terminale Marino ENEL).

### **Art. 4 - Navi e galleggianti soggetti alla regolamentazione**

- 4.1. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere osservate da tutte le navi ed i galleggianti (come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione), comprese le navi militari che navigano o sostano nelle zone indicate nel precedente articolo 2.
- 4.2. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola "Nave" indica sia le navi che i galleggianti come sopra definiti.



## **Art. 5 - Rinvio a disposizioni particolari**

- 5.1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono integrate con quelle relative:
- a) all'entrata ed alla navigazione nell'ambito portuale nonché alla sosta in porto o in rada di navi adibite a traffici particolari (navi con merci pericolose, navi cisterna vuote non degassificate, ecc.);
  - b) all'esecuzione di lavori a bordo con uso di fonti termiche;
  - c) alle operazioni di bunkeraggio e di allibo;
  - d) alla disciplina locale dei servizi tecnico-nautici, dell'avvisatore marittimo, dei servizi di battellaggio, antinquinamento portuale, ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi in porto ed in rada, e del servizio integrativo antincendio;
  - e) al "Piano Operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi ed altre sostanze nocive del Compartimento Marittimo di Ravenna" – Parte V – Procedure per accogliere le "navi in pericolo" nel "Luogo Rifugio" del porto di Ravenna.

## **Art. 6 – Sinistri, Danni, Eventi di rilievo**

- 6.1. La nave che, in porto, avamposto o rada, arrechi danno alle attrezzature, ad opere portuali o ad altre navi, ovvero che riporti avarie che la costringano a fermarsi, o che registri a bordo qualsiasi evento di rilievo **deve darne immediato avviso**, via radio VHF (Ch 16) o attraverso altro sistema di comunicazione idoneo, alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto, rimanendo in costante contatto per attenersi a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dalla medesima Capitaneria di Porto.

## **Art. 7 – Obblighi e divieti**

- 7.1. Le navi ed i galleggianti che intendono sostare nella rada di Ravenna devono dare fondo nella posizione loro assegnata. A tale fine è fatto obbligo ai Comandi di bordo, prima di dare fondo all'ancora, di contattare via radio VHF (Ch 12 ) la Stazione del Corpo Piloti del Porto, per comunicare le coordinate del punto di ancoraggio che intendono raggiungere ed ottenerne conferma.
- 7.2. E' fatto divieto alle navi di dare fondo all'ancora nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate, che costituisce un canale preferenziale di accesso o uscita al/dal porto, prolungamento della canaletta di atterraggio:
- A) 44° 30' 18" Nord - 12° 24' 00" Est  
(Coincidente con lo spigolo NE del canale di accesso al porto);
  - B) 44° 29' 11" Nord - 12° 31' 53" Est  
(Coincidente con la piattaforma fissa GARIBALDI B)
  - C) 44° 29' 45" Nord - 12° 24' 00" Est  
(Coincidente con lo spigolo SE del canale di accesso al porto);
  - D) 44° 27' 30" Nord - 12° 31' 15" Est  
(Coincidente con il terminale AGIP 4 - EX SAROM);

Si precisa che il predetto canale di atterraggio al porto è così come risulta individuato al successivo punto 7.3 e come indicato sulle carte nautiche I.I..



7.3. Sono vietati l'ancoraggio e la sosta delle navi nella zona di mare, come sotto individuata, costituente il canale di atterraggio al porto di Ravenna:

- |    |                  |   |                  |
|----|------------------|---|------------------|
| A) | 44° 29' 57" Nord | - | 012° 18' 54" Est |
| B) | 44° 29' 24" Nord | - | 012° 18' 54" Est |
| C) | 44° 30' 18" Nord | - | 012° 20' 48" Est |
| D) | 44° 29' 45" Nord | - | 012° 20' 48" Est |
| E) | 44° 30' 18" Nord | - | 012° 24' 00" Est |
| F) | 44° 29' 45" Nord | - | 012° 24' 00" Est |

L'atterraggio al porto e l'uscita da esso devono essere effettuati percorrendo, tutto o in parte, il canale sopra indicato e tenendo la dritta e, pertanto, lasciando sulla sinistra la Boa Foranea a lampi bianchi qualora la nave transitante debba oltrepassarla.

7.4. Tutte le navi hanno l'obbligo di comunicare, in lingua italiana o in lingua inglese, via radio VHF (Ch 16) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto:

a) Navi in arrivo

- l'ora del passaggio al traverso delle dighe foranee, ovvero l'ora e le coordinate del punto di fonda in rada;
- l'ora di ormeggio in banchina e la denominazione della stessa;

b) Navi in partenza

- l'ora di disormeggio dalla banchina;
- l'ora del passaggio al traverso delle dighe foranee e la destinazione;

c) Navi in movimento

- l'ora di disormeggio dalla banchina;
- l'ora di ormeggio presso la banchina di destinazione e la denominazione della stessa.

7.5. Le navi che intendono dichiarare "**Porto Base**" nel Porto di Ravenna devono presentare richiesta di approdo all'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto di Ravenna. Nell'istanza (da produrre in nr. 3 copie, di cui una in bollo) dovrà essere specificato quanto segue:

- Nome Nave;
- Imo Number;
- Nominativo Internazionale;
- GT, NT, Lunghezza ft e Larghezza;
- Armatore e/o Noleggiatore;
- Motivazione della dichiarazione di Porto Base;
- banchina d'ormeggio richiesta;
- data di fine "Dichiarazione di Porto Base";
- Allegare documentazione attestante che l'unità sia adibita a servizi/attività menzionate tra quelle di cui all'art. 1 del Decreto 09.06.1992;
- Allegare nr. 01 marca da bollo.

Ricevuta l'istanza, l'Ufficio Accosti visterà la medesima assegnando la banchina di ormeggio e la trasmetterà alla Sezione Armamento e Spedizioni, per le valutazioni di competenza.

Valutata favorevolmente l'istanza, la Sezione Armamento e Spedizioni rilascerà all'interessato copia dell'istanza debitamente vistata.



Le manovre di ingresso/uscita delle navi che hanno ottenuto il visto sulla dichiarazione di "Porto Base" potranno avvenire nell'osservanza delle disposizioni contenute negli ALLEGATI 1, 2 e 3 al presente Regolamento, ed esclusivamente per raggiungere e/o lasciare l'ormeggio assegnato. Qualora le suddette navi debbano effettuare navigazione e/o movimento in porto, diverso dalla banchina assegnata, dovranno richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto.

### **Art. 8 - Suddivisione delle norme**

Per maggior chiarezza di esposizione e facilità di consultazione, il presente Regolamento viene suddiviso in:

**Capo I:** norme relative alla navigazione delle navi soggette all'obbligo di pilotaggio nel porto di Ravenna;

**Capo II:** norme relative alla navigazione delle navi non soggette all'obbligo di pilotaggio nel porto di Ravenna;

**Capo III:** norme relative agli accosti ed alla precedenza negli stessi.



## CAPO I

### NORME RELATIVE ALLE NAVI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI RAVENNA

#### Art. 9 - Navigazione e movimento

- 9.1. E' vietato alle navi ed ai galleggianti, in assenza di preventiva e specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto, navigare nell'ambito portuale o cambiare accosto.
- 9.2. L'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto, con la procedura prevista al Capo III, stabilisce l'orario in cui deve avere inizio la navigazione o il movimento, le eventuali disposizioni particolari da seguire nella navigazione e nell'ormeggio, ed assegna l'accosto da raggiungere.
- 9.3. La nave che, per qualsiasi motivo, non può iniziare la navigazione o il movimento all'orario stabilito deve darne avviso, via radio VHF (Ch. 16), alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto ed attendere disposizioni.
- 9.4. L'autorizzazione di cui sopra può essere revocata in qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, quando le condizioni meteomarine o altri impedimenti dovessero rendere insicura la navigazione o ineseguibile il movimento. A tal fine, le navi, dal momento dell'arrivo in rada e sino all'uscita dalla stessa, devono tenersi in ascolto radio VHF sui canali 16 e 12.
- 9.5. L'Autorità Marittima può, comunque, ritardare/annullare l'entrata/uscita delle navi e i movimenti fra gli accosti, nel caso in cui particolari condizioni meteomarine o altri impedimenti possano pregiudicare la sicurezza della navigazione.

#### Art. 10 - Pescaggi e dimensioni massime delle navi

- 10.1. Considerata l'altezza degli elettrodotti che attraversano il Canale Candiano, l'accesso nel porto di Ravenna è consentito alle navi di **altezza massima** (*maximum air draught*: distanza verticale tra la linea di galleggiamento ed il punto più alto della nave, antenne comprese) non superiore ai 55 metri. Detta limitazione non si applica alle navi destinate all'ormeggio nel tratto di Canale Candiano compreso tra l'imboccatura del porto ed il Largo Trattaroli, e nel Canale Piomboni.
- 10.2. Tenuto conto dell'attuale stato dei fondali e della larghezza del canale portuale, le **dimensioni massime delle navi** per la navigazione IN ORE DIURNE e per quella in ORE NOTTURNE, nei vari tratti dei canali portuali, sono quelle rispettivamente indicate negli **ALLEGATI 1 e 2**.
- 10.3. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la **navigazione in ore notturne** ha inizio trenta minuti dopo il tramonto del sole (tramonto) e termina trenta minuti prima del sorgere del medesimo (alba).



10.4. I pescaggi massimi delle navi in corrispondenza delle diverse banchine sono riportati all'**ALLEGATO 3**.

#### **Art. 11 - Obbligo di rimorchio**

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del porto-canale di Ravenna, per motivi di sicurezza l'uso dei rimorchiatori è obbligatorio per :

- Le navi per le quali è previsto tale obbligo negli ALLEGATI 1 e 2 al presente Regolamento;
- Le navi superiori a 1600 G.T., che trasportano prodotti liquidi infiammabili alla rinfusa, di Categoria "A" o "B", o prodotti che possono sviluppare nubi tossico-nocive. Per tali navi, aventi lunghezza superiore a 120 metri, i rimorchiatori dovranno essere almeno 2 (due).

#### **Art. 12 - Tonneggio**

Per il movimento o il tonneaggio lungo banchina la Capitaneria di Porto può imporre l'uso dell'apparato motore o, se necessario, di uno o più rimorchiatori portuali.

#### **Art. 13 - Manovre di ingresso/uscita delle navi e dei galleggianti NON AUTOPROPULSI**

13.1. Le manovre di ingresso/uscita di navi o di galleggianti non autopropulsi nel porto di Ravenna dovranno avvenire con l'osservanza delle seguenti **condizioni generali**, a prescindere dalla stazza e pescaggio del rimorchiatore d'altura e dell'elemento rimorchiato:

- 13.1.1. in ore diurne ed in presenza di condizioni meteomarine favorevoli e buona visibilità;
- 13.1.2. con la presenza di uno o più piloti a bordo (a giudizio del pilota ed in relazione a dimensioni e caratteristiche del rimorchiatore d'altura e dell'elemento rimorchiato);
- 13.1.3. con l'utilizzo degli altri servizi tecnico-nautici del porto;
- 13.1.4. le manovre di ormeggio o disormeggio, il **voltare (1)** e/o mollare i rimorchiatori portuali dovranno avvenire mediante l'utilizzo del personale del locale Gruppo Ormeggiatori;
- 13.1.5. le operazioni di aggancio e sgancio dell'elemento rimorchiato con il rimorchiatore d'altura dovranno avvenire mediante l'utilizzo dell'equipaggio di quest'ultimo e sotto la vigilanza del comandante del medesimo rimorchiatore d'altura;
- 13.1.6. il personale dei servizi tecnico-nautici portuali impiegato a bordo dell'elemento rimorchiato, sbarcherà a termine esigenza e comunque dopo l'aver mollato e liberato i rimorchiatori portuali, avvalendosi di un mezzo abilitato dei servizi tecnico-nautici.

13.2. Le predette manovre dovranno essere effettuate con una delle seguenti **modalità esecutive**:



13.2.1. TRASFERIMENTO CON RIMORCHIATORE D'ALTURA CHE RIMORCHIA UNA NAVE O UN GALLEGGIANTE NON AUTOPROPULSI, alle seguenti condizioni, che devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto 13.1:

- con 1 (uno) rimorchiatore portuale *voltato* (1), e almeno 1 (uno) rimorchiatore portuale in assistenza. In tale assetto, il rimorchiatore d'altura, che traina l'elemento rimorchiato, svolge la funzione di "capo convoglio", assumendo quindi la responsabilità della manovra. Per il rimorchiatore impiegato in assistenza sarà dovuta la tariffa prevista per la prestazione di rimorchio;
- il convoglio in uscita dovrà, prima del disormeggio, essere orientato con la prua verso l'uscita del canale (prua mare);

13.2.2. TRASFERIMENTO CON IMPIEGO DI ALMENO 2 (DUE) RIMORCHIATORI PORTUALI, e con aggancio/sgancio dell'elemento rimorchiato al rimorchiatore d'altura in rada/avamporto;

13.2.3. TRASFERIMENTO CON RIMORCHIATORE D'ALTURA ORMEGGIATO "A PACCHETTO" DELL'ELEMENTO RIMORCHIATO E CON ALMENO DUE RIMORCHIATORI PORTUALI VOLTATI (esclusi i galleggianti e le navi non autopropulse provenienti/diretti dal/al Canale Piombone, o dal/al tratto di canale Candiano compreso tra il Bacino S. Vitale ed il Ponte Mobile), qualora sussistano le seguenti condizioni, che devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle di cui al punto 13.1:

- l'ingombro massimo del convoglio non dovrà superare in larghezza i 37 metri;
- il pescaggio massimo del convoglio dovrà rientrare nei limiti di pescaggio massimo previsti per la banchina di destinazione;
- prima dell'inizio della manovra dovrà essere rilasciata formale "dichiarazione di manleva" di responsabilità da parte dell'armatore del rimorchiatore d'altura nei confronti del pilota, dei rimorchiatori portuali e dell'Autorità Marittima, da eventuali danni causati, durante la manovra, all'elemento rimorchiato, ai rimorchiatori portuali o a terzi.

13.3. La manovra di l'ingresso/uscita di navi o galleggianti non autopropulsi diretti/provenienti alla/dalla "Darsena Base Saipem" dovrà essere eseguita esclusivamente con l'impiego dei rimorchiatori portuali, con aggancio/sgancio del rimorchiatore d'altura in rada/avamporto.

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, il Rimorchiatore si intende "*voltato*" quando il cavo di rimorchio risulta, ad un'estremità, fissato a bordo dell'elemento rimorchiato ed, all'altra estremità, collegato al gancio di rimorchio del Rimorchiatore.

#### **ART. 14 – Evoluzioni, incroci, sorpassi, precedenze**

14.1. Le evoluzioni delle navi di cui al presente Capo possono essere effettuate esclusivamente all'interno dei bacini di evoluzione di cui all'articolo 2, con esclusione del "Bacino PIR".

Nel "Bacino PIR" possono evolvere esclusivamente le navi dirette ai pontili/banchina centrale PIR ed alla banchina PIR-Magazzini Generali.



La nave che deve effettuare l'evoluzione deve raggiungere di prua il bacino prescelto per detta manovra.

Al di fuori dei suddetti bacini, le manovre di evoluzione sono consentite esclusivamente alle seguenti condizioni:

- Navi dotate di Bow-Thruster;
  - In relazione alla lunghezza della nave che deve evolvere, il tratto di canale portuale prescelto per l'evoluzione dovrà avere una larghezza tale da lasciare uno specchio acqueo libero (*clearance*) di almeno 30 (trenta) metri per ciascuna sponda (al netto dell'ingombro costituito da eventuali navi già ormeggiate lungo le antistanti banchine, o da eventuali specchi acquei aventi altezza di fondale insufficiente rispetto ai pescaggi della nave);
  - Sono escluse le navi che trasportano o che hanno trasportato merci pericolose, le quali possono evolvere esclusivamente all'interno dei predetti bacini.
- 14.2. Gli incroci tra due navi soggette alle norme del presente Capo I possono essere effettuati esclusivamente all'interno dei bacini di evoluzione di cui all'articolo 2, con esclusione del "Bacino PIR".
- 14.3. Sono vietati i sorpassi tra navi soggette alle norme del presente Capo, fatte salve comprovate situazioni eccezionali e/o di emergenza, che dovranno essere prontamente comunicate via radio alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto dalla Stazione Piloti del Porto.
- 14.4. Le navi che manovrano per raggiungere o lasciare l'accosto devono dare la precedenza a quelle già in navigazione lungo il medesimo tratto di canale portuale. Allo stesso modo, le navi che si immettono nel Canale Candiano, provenendo dalle sue diramazioni, devono dare la precedenza a quelle già in navigazione lungo il Canale Candiano.
- 14.5. La nave in navigazione lungo il Canale Candiano ha la precedenza sul traghetto ATM che effettua il servizio tra Marina di Ravenna e Porto Corsini.

#### **Art. 15 - Obblighi durante la navigazione nell'ambito portuale**

Durante la navigazione nell'ambito portuale, le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo devono:

- mantenersi in prossimità del centro canale, procedendo a velocità minima di sicurezza in relazione alle condizioni meteo/marine in atto ed alle caratteristiche di manovrabilità della nave, condizioni valutate dal pilota a bordo;
- tenere le ancore pronte a dar fondo all'occorrenza;
- tenere le vele ammainate e navigare a motore o a rimorchio;
- I galleggianti e le navi, aventi per qualsiasi motivo i propulsori inutilizzabili, che devono sostare in rada, sono obbligati a farsi assistere continuamente da almeno un rimorchiatore di adeguata potenza.



## **Art. 16 - Obblighi negli ormeggi**

Durante la permanenza all'ormeggio, le navi ed i galleggianti devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
- effettuare l'ormeggio con i cavi idonei, elastici ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza dell'ormeggio;
- vigilare in maniera continuativa sulla idonea tensione dei cavi di ormeggio, in modo tale che essi siano sempre ben tesati e mai in bando;
- prestare attenzione alle navi che transitano o manovrano negli specchi acquei adiacenti il proprio ormeggio, affinché non sorgano pericoli per l'equipaggio o per gli addetti alle operazioni portuali in corso a bordo;
- tenere le ancore in cubia, in posizione tale da non creare pericoli o danni ad altre navi;
- mantenere aperto l'ascolto radio VHF sul canale 12 (156.600Mhz.) per la ricezione di eventuali messaggi di pericolo o di emergenza emanati dalla Capitaneria di Porto di Ravenna (tenendo conto tuttavia, che eventuali chiamate radio alla Capitaneria devono essere effettuate sul canale 16 VHF (156.800 Mhz.);
- Evitare di dar fondo all'ancora in corrispondenza degli attraversamenti di cavi o di tubazioni presenti sul fondo e segnalati in superficie da tabelle poste sulle sponde e raffiguranti un'ancora nera rovesciata su fondo bianco.

## **Art. 17 - Divieti**

Alle navi ed ai galleggianti è vietato:

### **17.1 Durante la navigazione nell'ambito portuale:**

- tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico o altre attrezzature sporgenti dal bordo;
- effettuare scarichi in mare di rifiuti di qualsiasi genere, comprese le acque igieniche di bordo.

### **17.2 Durante la sosta in porto :**

- ormeggiare di punta (andana), salvo casi eccezionali, valutati e preventivamente autorizzati di volta in volta dalla Capitaneria di Porto;
- sostare in posti di ormeggio non assegnati;
- ormeggiare lungo la banchina prospiciente l'eliporto AGIP nel Canale Piomboni;
- affiancarsi ad altra nave o galleggiante, o ormeggiare "in doppia fila", salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati della Capitaneria di Porto;
- tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru od altre attrezzature



- sporgenti dal bordo sul lato esterno rispetto alla banchina;
- spostarsi lungo la banchina senza preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto;
  - effettuare scarichi in mare di rifiuti di qualsiasi genere, comprese le acque igieniche di bordo;
  - occupare in disarmo accosti operativi lungo banchine non assentite in concessione, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
  - occupare accosti operativi lungo banchine non assentite in concessione, oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni commerciali di carico e scarico, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
  - occupare accosti operativi lungo banchine assentite in concessione, oltre il tempo necessario per effettuare le operazioni commerciali di carico e scarico, in assenza di esplicita autorizzazione da parte del concessionario;

#### **Art. 18 - Operazioni di bunkeraggio, allibo, ritiro rifiuti e trasbordo merci**

- 18.1. Le operazioni di bunkeraggio, allibo, ritiro rifiuti e trasbordo merci, per la cui effettuazione sia necessario affiancare bettoline, navi o galleggianti in genere alle navi ormeggiate lungo le banchine del porto, sono sempre consentite quando la larghezza complessiva delle unità affiancate non risulti superiore alla larghezza massima prevista agli ALLEGATI 1 e 2 del presente Regolamento.
- 18.2. Qualora la larghezza complessiva delle navi affiancate superi i valori riportati negli allegati sopra richiamati, le predette operazioni sono consentite solo quando il tratto di canale interessato dalle medesime non sia impegnato dal transito di navi. In tal caso, le bettoline, navi o galleggianti impiegate nelle operazioni in parola, devono spostarsi con sufficiente anticipo, all'approssimarsi di navi in transito, affiancandosi alla banchina libera più vicina, in modo tale da non intralciare, rallentare o impedire il transito delle navi nel canale stesso.
- 18.3. Sono sempre vietate, lungo le banchine del porto di Ravenna, le operazioni di allibo o trasbordo, a mezzo bettoline o galleggianti in genere, di prodotti liquidi infiammabili delle categorie "A" o "B".
- 18.4. La zona di mare, antistante il porto e ricompresa nella rada di Ravenna, delimitata dalle sotto indicate coordinate, è riservata alle **operazioni di allibo**:
- |                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| A) 44° 31' 08" Nord | - | 012° 24' 00" Est |
| B) 44° 31' 08" Nord | - | 012° 26' 08" Est |
| C) 44° 30' 18" Nord | - | 012° 24' 00" Est |
| D) 44° 30' 38" Nord | - | 012° 26' 08" Est |
- In tale zona di mare è vietato l'ancoraggio a tutte le navi. E' altresì vietata la navigazione quando sono in corso operazioni di allibo.

#### **Art. 19 - Presenza minima dei componenti l'equipaggio a bordo delle navi in sosta nel porto di Ravenna**

- 19.1. A bordo delle navi armate, in sosta nel porto di Ravenna (ad eccezione delle navi ormeggiate lungo le banchine NAVIRAVENNA e ROSETTI OVEST),



devono essere sempre presenti almeno le seguenti aliquote di equipaggio:

- a) 2 (due) Ufficiali di coperta, del quale uno ritenuto idoneo dal Comando di bordo della nave a dirigere la manovra (per l'eventuale movimento o l'uscita in mare) e le operazioni commerciali. Per le navi di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate è sufficiente 1 (un) solo Ufficiale di coperta (o il nostromo se la tabella di armamento non prevede altri Ufficiali oltre al Comandante), purché ritenuto idoneo a dirigere la manovra e le operazioni commerciali;
- b) 1 (un) Ufficiale di macchina;
- c) la metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo.

Per le navi ormeggiate alle banchine NAVIRAVENNA e ROSETTI OVEST, la Capitaneria di Porto valuterà di volta in volta la presenza minima dei componenti dell'equipaggio.

- 19.2. In ogni caso, la nave armata deve essere sempre pronta a muovere.
- 19.3. In presenza di particolari circostanze, eventuali autorizzazioni in deroga a quanto disposto nei punti precedenti del presente articolo potranno essere rilasciate, caso per caso, dalla Capitaneria di Porto.
- 19.4. A bordo delle navi espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto a disarmare durante l'ormeggio lungo le banchine del porto di Ravenna, è obbligatoria la presenza di almeno due marittimi con funzione di guardiania. La nomina dei guardiani deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di disarmo.



## C A P O II

### NORME RELATIVE ALLE NAVI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PILOTAGGIO NEL PORTO DI RAVENNA

#### **Art. 20 - Navigazione e movimento**

- 20.1. Le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo possono intraprendere la navigazione o il movimento nell'ambito portuale senza limite di orario, previa assegnazione dell'ormeggio da parte dell'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto.
- 20.2. E' fatto però obbligo ai comandanti delle medesime di accertarsi che non sorgano condizioni di pericolo per la contemporanea navigazione o movimento di navi di cui al Capo I.

#### **Art. 21 - Divieti**

Alle navi ed ai galleggianti di cui al presente Capo, durante la navigazione nell'ambito portuale, è vietato:

- a) effettuare evoluzioni;
- b) sostare, anche se all'ancora, fuori dai posti di ormeggio;
- c) navigare in porto, ad eccezione del tratto compreso fra l'imboccatura dei moli guardiani ed il tratto terminale del canale Piomboni, e soltanto per raggiungere o lasciare gli specchi acquei dei cantieri navali, l'ormeggio assegnato o per effettuare bunkeraggio presso il distributore ubicato nella Darsena di Marina di Ravenna;
- d) tenere pennoni, gru, scale o altre attrezzature sporgenti dal bordo;
- e) effettuare scarichi di rifiuti liquidi e solidi di qualsiasi genere in mare, comprese le acque igieniche di bordo.

#### **ART. 22 - Obblighi durante la navigazione**

Le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo, durante la navigazione nell'ambito portuale, devono:

- a) tenere la dritta in porto, procedendo a velocità minima consentito dalle capacità di manovra del mezzo, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e poter essere fermata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento;
- b) mantenere una velocità minima di sicurezza consentita in relazione alla capacità di manovra del mezzo ed alle condizioni meteo-marine in atto, velocità che comunque non dovrà superare i 6 nodi;



- c) tenersi pronte a dar fondo all'ancora all'occorrenza;
- d) tenere i fanali di via prescritti sempre accesi, dal tramonto all'alba ed in caso di nebbia o di foschia;
- e) segnalare convenientemente con mezzi acustici la propria presenza, in caso di nebbia o foschia.
- f) tenere pronti all'uso idonei parabordi durante il transito in prossimità di altre navi e la manovra di ormeggio.

### **Art. 23 - Obblighi negli ormeggi**

Le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo, durante la permanenza all'ormeggio, devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare la manovra o il transito di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio a regola marinaresca (con cavi elastici ed in numero sufficiente) onde non creare pericoli o danni derivanti dai movimenti subiti a causa del normale transito di navi negli specchi acquei prospicienti l'accosto stesso;
- c) tenere i cavi di ormeggio alla lunga e regolarli a seconda del variare della marea, in modo che siano sempre ben tesi e mai in bando;
- d) apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo sporgenti in banchina, che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o le persone in transito.

### **ART. 24 - Incroci e sorpassi - Precedenze**

Le navi ed i galleggianti di cui al presente Capo, durante la navigazione nell'ambito portuale:

- a) devono tenere la dritta e dare la precedenza alle altre unità in navigazione lungo il canale Candiano, sia quando lasciano o raggiungono l'accosto sia quando si immettono nel canale Candiano dai canali laterali;
- b) possono sorpassarsi fra di loro;
- c) possono incrociarsi fra di loro e con le navi di cui al Capo I, con le limitazioni di cui al punto successivo;
- d) nel tratto di canale Candiano, compreso fra l'imboccatura dei moli guardiani e la curva di Marina di Ravenna, non possono effettuare incroci o sorpassi con le navi di cui al Capo I. A tal fine, è vietato accedere al predetto specchio acqueo quando il medesimo sia impegnato dal transito di una delle navi di cui



al Capo I. Sono escluse dai divieti di cui al presente punto le unità navali dei servizi tecnico-nautici portuali;

- e) non devono sorpassare o comunque intralciare la manovra delle navi di cui al Capo I e devono dare loro precedenza nella rotta;
- f) nell'avamposto devono tenersi fuori del canale dragato.

**Art. 25 - Avamposto di Ravenna - Disciplina della navigazione nel tratto di canaletta navigabile**

Tutte le unità navali, di qualsiasi stazza e dimensione, incluse quelle da pesca e da diporto, in navigazione lungo il tratto di canaletta navigabile di accesso al porto di Ravenna, compresa tra l'imboccatura dei moli guardiani e quella delle dighe foranee, devono prestare massima attenzione alle navi in manovra nel bacino di evoluzione dell'Avamposto di Ravenna per raggiungere/lasciare gli ormeggi presso il molo crociere di Porto Corsini, dando la precedenza alle navi impegnate nella suddetta manovra di evoluzione.

**Art. 26 - Disciplina della navigazione delle unità da diporto negli specchi acquei dell'Avamposto**

- 26.1. Tutte le unità da diporto in ingresso/uscita dalla zona di mare compresa tra il molo guardiano sud e la diga foranea sud e delimitata da due moli di protezione (qualificabile come "porto turistico" di Marina di Ravenna) devono attraversare gli specchi acquei dell'Avamposto mantenendosi a sud della canaletta dragata di accesso al porto.
- 26.2. In particolare, le unità da diporto in uscita dal porto di Ravenna e provenienti dal "porto turistico" di Marina di Ravenna, devono:
  - a) immettersi nella canaletta dragata di accesso al porto, in corrispondenza della zona di mare compresa tra la boa rossa n. 3 (boa rossa più esterna – E.F. 4058.4) e la testata della diga foranea sud;
  - b) dare la precedenza a tutte le navi già in navigazione lungo la suddetta canaletta.

Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria in **ALLEGATO 4**.

- 26.3. Durante la navigazione di cui al precedente punto 26.1, le unità da diporto dovranno procedere con rotte costanti, evitando evoluzioni e senza sostare/ancorare, se non per comprovate situazioni di emergenza che dovranno essere immediatamente comunicate via radio VHF (Ch 16) o a mezzo telefono (Tel. n. 0544-443013) alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna.

- 26.4. Negli specchi acquei dell'Avamposto di Ravenna, sono vietati, con le eccezioni di cui ai punti successivi:

- la navigazione a vela o a remi di tutte le unità da diporto, nonché la navigazione a vela di altre unità navali dotate di tale tipo di propulsione. Le unità a vela dotate di motore ausiliario, che procedono a vela e motore, devono esporre il segnale prescritto dalla Regola 25, lettera e) della



Convenzione COLREG '72, procedendo con rotta costante e senza bordeggi;

- l'installazione di linee di arrivo o linee di partenza di regate svolte fuori dal porto;
- l'installazione di campi di regata o gara ed il conseguente svolgimento di regate veliche o gare motonautiche, ad eccezione di regate veliche tipo "Match Race" preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, in assenza di previsioni di arrivo/partenza di navi dirette/provenienti al/dal molo crociere di Porto Corsini".

26.5. Negli specchi acquei dell'Avamposto di Ravenna, a sud del bacino di evoluzione, potrà essere consentito lo svolgimento di attività di scuola nautica/scuola vela, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'attività potrà essere svolta esclusivamente in ore diurne ed in presenza di buone condizioni di visibilità;
- lo specchio acqueo entro il quale svolgere l'attività dovrà essere preventivamente delimitato e non dovrà interferire con la navigazione delle unità da diporto in entrata/uscita dall'area del porto turistico;
- l'attività non potrà essere svolta, o dovrà essere sospesa se già in corso, in caso di arrivo e/o previsione di arrivo o partenza di navi dirette/provenienti al/dal molo crociere di Porto Corsini. A tal fine, l'organizzatore dovrà prendere preventivi contatti con la Stazione Piloti del Porto, per conoscere la situazione dei previsti arrivi/partenze;
- durante l'intero arco temporale di svolgimento dell'attività dovrà essere presente almeno una unità a motore di assistenza ogni 8 unità (o frazione di 8), dotata di apparato radio VHF, in ascolto continuo sul canale 12. Qualora l'attività di scuola nautica/scuola vela venga svolta con un'unica unità dotata di motore/motore ausiliario, apparato radio VHF e con la presenza di un istruttore abilitato a bordo, la medesima attività potrà essere svolta senza l'ausilio del mezzo di assistenza;
- l'attività dovrà essere immediatamente sospesa in caso di richiesta da parte della Capitaneria o della Stazione Piloti del Porto di Ravenna.

26.6. Negli specchi acquei dell'Avamposto di Ravenna, a sud del bacino di evoluzione, potrà essere consentito lo svolgimento di attività di allenamento con l'impiego di unità a vela, e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'attività potrà essere svolta esclusivamente in ore diurne ed in presenza di buone condizioni di visibilità;
- lo specchio acqueo entro il quale svolgere l'attività dovrà essere preventivamente delimitato e non dovrà interferire con la navigazione delle unità da diporto in entrata/uscita dall'area del porto turistico;
- l'attività non potrà essere svolta, o dovrà essere sospesa se già in corso, in caso di arrivo e/o previsione di arrivo o partenza di navi dirette/provenienti al/dal molo crociere di Porto Corsini. A tal fine, l'organizzatore dovrà prendere preventivi contatti con la Stazione Piloti del Porto, per conoscere la situazione dei previsti arrivi/partenze;
- durante l'intero arco temporale di svolgimento dell'attività dovrà essere presente almeno una unità a motore di assistenza ogni 8 unità (o frazione di 8), dotata di apparato radio VHF, in ascolto continuo sul canale 12;
- l'attività dovrà essere immediatamente sospesa in caso di richiesta da parte della Capitaneria o della Stazione Piloti del Porto di Ravenna.



### CAPO III

#### Norme relative agli accosti ed alla precedenza negli stessi

##### Art. 27 - Autorizzazione a navigare in porto - Richiesta di Accosto

- 27.1. L'assegnazione dell'accosto lungo le banchine portuali e presso il terminale ENEL esistente in rada, nonché l'assegnazione del punto di fonda in rada, e l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 7.5, 9.2 e 20.1 devono essere richiesti all'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto entro le ore 16.30 del giorno feriale precedente (12.30 per i sabati non festivi) con gli uniti modelli **ALLEGATO 5** (arrivo), **ALLEGATO 6** (partenza) e **ALLEGATO 7** (movimento). Detti modelli possono essere consegnati a **mano** durante l'orario di apertura degli uffici, inviati **via fax** al n° 0544-443069, ovvero inoltrati **per via telematica** con l'apposito programma.
- Le domande devono contenere l'indicazione dell'eventuale presenza a bordo di merci pericolose e, per le navi cisterna dirette a pontili e banchine non abilitate a trattare merci pericolose, della natura dell'ultimo carico contenuto in eventuali cisterne vuote. In caso di allibi, devono essere indicati anche i nomi delle bettoline e delle relative banchine.
- La domanda per l'assegnazione dell'accosto è soggetta a imposta di bollo. Se inviata a mezzo fax, l'originale della stessa deve essere consegnato all'Ufficio Accosti nei 10 giorni successivi. Se l'inoltro è avvenuto per via telematica, il pagamento del bollo deve essere effettuato con l'apposita procedura.
- 27.2. In base alle istanze di cui sopra, il nostromo di servizio predispone il programma per il giorno/giorni successivi che, approvato alle ore 16.30 dei giorni feriali e alle 12.30 dei sabato non festivi, viene affisso all'albo della Capitaneria ed inserito nel sito web alla pagina **www.racine.ra.it/capitaneria**.
- 27.3. E' **vietata la sosta inoperosa** all'ormeggio di navi che abbiano a bordo o che abbiano trasportato **prodotti infiammabili**, allo stato solido o gassoso, e non siano state degassificate.
- A tal fine il deposito costiero deve inviare via fax all'Ufficio Accosti, entro l'ora indicata al para 27.1, una dichiarazione attestante che è in grado di dare pronto inizio alle operazioni di carico/scarico all'arrivo della nave all'ormeggio, oppure l'ora in cui lo stesso sarà pronto a iniziare dette operazioni (**dichiarazione di prontezza**). Ad ultimazione delle stesse, il responsabile di banchina dovrà darne comunicazione telefonica alla Sala Operativa della Capitaneria (Tel. 0544-443013) (Modello in **ALLEGATO 8**).
- 27.4. Eventuali **variazioni al programma** sono ammesse solo se compatibili con il programma già approvato, nel rispetto delle norme di cui sopra e con le seguenti modalità:
- Variazioni relative all'ormeggio o all'orario di arrivo/movimento/partenza derivanti da avarie o problematiche operative della nave, del terminale o dell'impresa portuale: devono essere richieste per iscritto all'Ufficio Accosti (durante l'orario di apertura degli Uffici) o alla Centrale Operativa (dopo l'orario di chiusura degli Uffici);
  - Variazioni superiori a 2 ore dell'orario di arrivo/movimento/partenza per



cause diverse da quelle di cui sopra: qualora intervenute dopo la chiusura del programma, verranno prese in considerazione dall'Ufficio Accosti alla successiva riapertura degli Uffici, ad eccezione dei giorni prefestivi e festivi, in cui il nostromo di servizio può acquisire ed autorizzare le medesime variazioni telefonicamente, entro e non oltre le ore 20.00, sull'utenza mobile di servizio (Tel. 329-8073370);

- Variazioni che comportano maggiorazioni di tariffa dei servizi tecnico-nautici: sono ammesse previa comunicazione scritta all'Ufficio Accosti, entro gli orari di apertura dell'Ufficio medesimo.

## **ART. 28 – Ordine di priorità di ingresso/uscita delle navi in porto**

28.1. L'Ordine di Priorità nell'ingresso e nell'uscita delle navi nel porto di Ravenna è il seguente:

- a) Navi postali o passeggeri di linea, in uscita o in entrata.
- b) Navi passeggeri in crociera turistica, in uscita o in entrata.
- c) Navi da carico di linea, in uscita o in entrata.
- d) Navi da carico, in uscita o in entrata.
- e) Navi dirette/provenienti ai/dai cantieri navali per eseguirvi lavori, o da questi in uscita o in entrata per motivi diversi dalle operazioni commerciali.

28.2. La nave che **si dichiara non pronta** ovvero **non raggiunge la boa foranea di atterraggio** all'orario stabilito in programma perde l'ordine di priorità nell'ingresso/uscita/movimento. In tali casi, l'Ufficio Accosti inserisce nuovamente tale nave nel convoglio successivo, impartendo le discendenti disposizioni alla Stazione Piloti.

28.3. E' riconosciuta la facoltà del Nostromo di servizio di **variare il programma** di ingresso/uscita/movimento in difformità dall'ordine di priorità definito al precedente punto 28.1, in presenza di particolari circostanze che dovranno essere attestate con apposito rapporto di servizio.

## **Art. 29 - Lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate**

29.1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate alle banchine commerciali, salvo quegli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano compatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o magazzini vicini ai punti di ormeggio.

29.2. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto, in caso di comprovata ed ampiamente documentata necessità.



### **Art. 30 - Destinazione delle banchine, calate e pontili**

- 30.1. La destinazione delle banchine, calate e pontili, il loro utilizzo e la loro disciplina sono determinati dagli appositi provvedimenti dell'Autorità Portuale di Ravenna.
- 30.2. I concessionari o gestori di attrezzature di banchina di carico/scarico fisse o mobili hanno l'obbligo di posizionare le stesse, quando inoperose, in modo tale da non sporgere oltre il ciglio delle banchine, e comunque da non intralciare la navigazione o le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi. Per lo stesso motivo, detti concessionari o gestori, qualora durante i periodi di inoperosità delle attrezzature le medesime dovessero rimanere sporgenti oltre il ciglio banchina, hanno l'obbligo di segnalare via radio la situazione in essere alla Stazione Piloti del Porto, mantenendo un proprio preposto in continuo collegamento radio VHF (sul canale 12 o su altro canale concordato) con i piloti del porto.
- 30.3. Nel caso di gru o carri ponte forniti di personale conducente in cabina, il predetto collegamento radio può essere tenuto alternativamente dal gruista conducente o dal preposto del terminal. I gruisti o responsabili di banchina sono tenuti a rimuovere, con la dovuta sollecitudine, le proprie attrezzature di banchina a seconda delle richieste che vengono a loro avanzate dai Piloti o dai Comandanti delle navi in transito.
- 30.4. Nel caso in cui un terminalista (o suo delegato o preposto) verifichi che una nave ormeggiata in banchina a lui in concessione abbia sovrastrutture di altezza uguale o superiore a quella delle gru-carriponte, torri di aspirazione o comunque qualsiasi arredo di banchina da utilizzare per la carica/scarica della medesima nave, egli ha l'obbligo, prima di iniziare le relative operazioni portuali, di informare la Stazione Piloti della maggiore altezza della nave rispetto agli stessi arredi, al fine di consentire, nel caso del passaggio di ulteriori navi nel tratto di canale prospiciente la banchina in questione, ai piloti su di esse in servizio di:
- informare con congruo anticipo il medesimo terminalista del transito di una nave nello specchio acqueo antistante la banchina;
  - dare le eventuali indicazioni al comando di bordo della nave, per un transito in sicurezza.
- 30.5. I mezzi meccanici semoventi, nel periodo di inoperosità, non possono sostare in posizione di ingombro alle vie d'accesso, ai muri di sponda delle banchine ed ai viali che consentono l'accesso alle banchine.
- 30.6. E' severamente vietata la fermata o la sosta di persone e veicoli in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione sulle banchine operative. Parimenti la sosta è vietata durante le operazioni di ormeggio e disormeggio. Sulle banchine è consentito l'accesso e la fermata dei soli veicoli interessati alle operazioni commerciali.

### **Art. 31 - Deroghe**

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento, potranno essere



REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, LA SOSTA,  
GLI ACCOSTI E LA PRECEDENZA NEGLI STESSI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI  
NEL PORTO DI RAVENNA

concesse con provvedimento motivato della Capitaneria di Porto, in presenza di accertate,  
particolari circostanze tecnico-operative.

Ravenna, \_\_04.04.2011\_\_



IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Roberto RUFINI

*Rufini*

